



Segreteria Generale Nazionale

@prot. n. 3141/S.G./A/Comparto Sicurezza, Ministeri ed Enti

Trani, li 27 Settembre 2017

Al Capo Dipartimento RU - ENTE CRI
CROCE ROSSA ITALIANA SEDE NAZIONALE ROMA
Via Toscana n. 12 - 00187
ROMA

Al Signor SPATARO Giuseppe Via dei Pini, 5 cap. 97100
RAGUSA

E.p.c.

Allo Studio Legale
Avvocati ANGELISANTI/POLINI
Via Etruria, 65 cap. 00183
ROMA

Oggetto: ex dipendenti ENTE C.R.I. - Recupero somme erroneamente corrisposte - Recupero forzoso. Articolo 1, comma 476, legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) sul procedimento di recupero forzoso, sulla mediazione come sui termini perentori.

Gentilissima Capo Dipartimento.

Al Signor **Giuseppe SPATARO** già C.R.I. transitato in altre Amministrazioni, oggi nostro Associato, sarebbe stata richiesta da codesto Ente CRI, la restituzione di somme percepite e secondo il Vostro Ufficio, secondo O. C. erroneamente corrisposte tali ritenuti a seguito della stipula atti transattivi di cui si fa meglio specifica menzione nella recente nota DELL' ENTE STRUMENTALE alla CRI - CC PROTOCOLLO GENERALE - USCITA N. 0025136 DEL 9/08/2017, pratica con la medesima citata missiva trasmessa al Servizio Contenzioso generale dell'ENTE CRI.

Preliminarmente si ritiene a tutela del proprio Assistito che dette somme appaiono dagli atti frutto derivanti da accordi contrattuali in seno a progettualità economiche spettanti e sottoscritte dalle rappresentanze sindacali con codesta Amministrazione, tale atto, fino a prova di annullamento "accordo" pattizie tra le Parti, è sempre valevole e pertanto **non restituibili**.

I termini ai sensi della Legge 241/90 e succ. modifiche, non sono assolutamente cessati ed il contenzioso appare del tutto fuori luogo per chi di accordi e trattative ben comprende finalità e funzionalità dal dipendente offerte alla propria amministrazione di appartenenza nel corso della sua attività, tanto meno, possono assumersi O. C. successive che rimangono o cancellino precedenti disposizioni se non tale eventuale corresponsione da addebitarsi al sottoscrittore dell'O. C. o, tutto al più, al funzionario dirigente predecessore firmatario.

In tal senso deve richiamarsi espressamente ENTE o Amministrazione Pubblica di che trattasi, all'interpretazione autentica di cui all'articolo 10 comma 3 del D.P.R. 11 settembre 2007 n.170 e all'articolo 11 comma 8 del D.P.R. 13 giugno 2002 n. 164, operata dal legislatore con la legge di stabilità per il 2014, all'articolo 1 comma 476, fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato, che, secondo il CO.S.P. interrogante, per analogia di trattamento potrebbe e dovrebbe anche attuarsi sugli ex Militari della Croce Rossa Italiana di cui si disquisisce.

Giova in tal senso segnalare che in soccorso della Tesi CO.S.P. giunge la sentenza del **TAR Abruzzo - Pescara, sez. I, sentenza 24 febbraio - 13 marzo 2017, n. 98 che ha condannato l'Amministrazione ASL per analogo procedura sui termini perentori e sulla prescrizione che anche al Giudice Giudicante è apparso fuori luogo.**

In chiosa, Vi si invita a ritirare qualsiasi voglia provvedimento forzoso economico che potrebbe danneggiare il già dipendente come il nucleo familiare del medesimo esposto, così facendo, ad una grave crisi di bilancio per madornali eventuali ipotetici errori da ricondurre all'interno dell'alveolo dirigenziale della stessa ENTECRI e nona caduta libera sui propri sottoposti, anello debole della catena dell'Ente di appartenenza.

Cortesi saluti: DOMENICO MASTRULLI
Segretario Generale Nazionale CO.S.P.

SEGRETARIA GENERALE NAZIONALE

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com - relazionisindcoosp@libero.it -

segreteriageneralecoosp@pec.it fax 0802142003 telefono 3355435878